

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti del

litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la **Dott.ssa DI EDOARDO DANIELA** (C.F. DDRDNL78C59E058H), nata a Giulianova (TE) il 19.03.1978 e residente in Teramo, Via S. D'Acquisto n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Moro (MRORMN76T43L103E, P.IVA 01626250672), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bellante (TE), Via Nazionale n. 119.

Il predetto difensore indica di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché numero di fax ai sensi degli artt. 125, c. 1 c.p.c. e 16 c. 1 bis, D.Lgs. n. 546/92, ai quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni:

- PEC: romina.moro@pec - avvocatiteramo.it

- tel. e fax: 0861/1990450

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro *pro-tempore*

resistente

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO, Ufficio V, codice fiscale 80004250678, sito in Teramo, Largo S. Matteo, 2 in persona del dirigente *pro-tempore*

resistente

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, codice fiscale 93028190663, con sede in Pile (AQ), Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto, in persona del dirigente *pro-tempore*

resistente

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in L'Aquila (AQ), alla Via Buccio da Ranallo, presso il complesso monumentale di S. Domenico

nonché contro

TUTTI I DOCENTI iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della classe concorsuale A445 e A446 della SCUOLA secondaria di primo e secondo grado, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia,

eventuali resistenti

Per la **disapplicazione**

- **del DM n. 235 01.04.2014**, nella parte in cui non riconosce all'istante il diritto di formulare valida domanda ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di interesse, ossia quelle relative alla **provincia di Teramo**, riservando tale diritto soltanto a coloro che erano già iscritti nella GAE con riserva.
- **delle graduatorie ad esaurimento definitive della stessa Provincia valide per il triennio 2014/2017 in relazione alla classe di concorso A445-A446.**

IN VIA PRELIMINARE, SUL REQUISITO DELLA GIURISDIZIONE IN CAPO AL G.O. DEL LAVORO

Sul punto si segnala, oltre alla recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10449 del 21.05.2015, anche la sentenza del TAR Lazio, n. 7458 del 25.05.2015, la quale declina la causa al Giudice ordinario del Lavoro, nel caso in cui, oltre all'atto di natura generale, si impugna una specifica graduatoria presso la quale si chiede l'inserimento atteso che, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C.

Con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale dell'illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento, nella parte in cui, escludendo il nominativo della ricorrente, pregiudicano irrimediabilmente l'aspettativa della stessa di addivenire alla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in linea con le previsioni del D.M. n. 235/15 di aggiornamento delle GAE che all'art. 11, comma 6, stabilisce: "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro".

Ai fini della competenza territoriale si precisa che l'ultimo contratto a tempo determinato è stato stipulato con L'I.C. TE1 ZIPPILLI-NOE' LUCIDI TERAMO (cfr. all).

LA POSIZIONE SOGGETTIVA DELLA RICORRENTE IN FATTO E IN DIRITTO

La carriera scolastica di docente della Sig.ra Di Edoardo Daniela inizia con l'espletamento di incarichi quale supplente, in virtù della titolarità del diploma di laurea in lingue e lettere straniere che le ha consentito l'iscrizione alla 3^a fascia delle **Graduatorie d'Istituto - GI -**, nonché l'inserimento nella graduatoria della scuola secondaria di I grado - denominazione lingua spagnola, **classe di concorso A445** - e secondaria di II grado - denominazione lingua e civiltà spagnola, **classe di concorso A446** -.

Nell'anno accademico 2012/2013, la ricorrente frequenta il **Tirocinio Formativo Attivo**, primo ciclo, presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara, per la classe di concorso A445 e A446 con conseguimento del titolo abilitante.

Nell'aggiornamento dell'estate 2014 agli abilitati TFA è consentita l'iscrizione alla seconda fascia della GI (non alle GaE - graduatorie ad esaurimento), quindi nell'a.s. 2013/2014 l'esponente svolge una supplenza su cattedra ordinaria esterna (COE), con chiamata sempre da 3^a fascia.

Dal mese di ottobre dell'anno 2014, la ricorrente è ufficialmente iscritta alle graduatorie d'Istituto di II fascia di 20 scuole della Provincia di Teramo.

Nell'a.s. 2014/2015 svolge una supplenza su cattedra di diritto, con contratto al 31/08 e chiamata da 2^a fascia d'Istituto.

Tutti gli altri contratti a tempo determinato, che di seguito si indicheranno, hanno come scadenza il 30/06 di ciascun anno scolastico.

Con il D.M. n. 82 del 25.09.2012 furono indetti, su base regionale, "concorsi finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1.." (cfr. bando all.).

Nel predetto allegato non figurano però le cdc A445 e A446, i cui titolari, come la ricorrente, sono state escluse a priori dalla procedura di selezione.

Le medesime classi di concorso, peraltro, sono tra le pochissime che avranno residui per la fase B di reclutamento e che potranno essere coperti solo in minima parte per carenza di presenti in GaE ed in Graduatoria di merito (Gm): ciò si traduce in pochi aspiranti presenti nella graduatoria ad esaurimento di interesse, a fronte di un cospicuo numero di cattedre a livello nazionale **A445 (435 posti su 64 candidati)** e **A446 (327 posti su 76 candidati)**, com'è evincibile dalla tabella reperibile al seguente link

<http://www.professionistiscuola.it/varie/1789-immissioni-in-ruolo-esclusiva-psn-i-posti-residui-per-ciascuna-cdc-scopri-se-sarai-assunto-in-fase-b-e-le-province-di-d> .

Oltretutto le GaE delle classi di concorso della ricorrente sono esaurite, **ovvero non ci sono più candidati da immettere in ruolo**, come attesta l'allegata convocazione per i posti disponibili in fase 0 nella provincia Teramo: la graduatoria A445 riporta la dicitura "esaurita" (cfr. all.).

Se il piano di assunzioni del Governo non avesse escluso gli abilitati TFA dalla partecipazione al piano di immissioni in ruolo, la ricorrente avrebbe potuto accarezzare il sogno di una stabilizzazione, considerato che nella classe di concorso A445 della Provincia di Teramo ci sono, ad oggi, due cattedre disponibili, una alla Scuola Media Statale M. Zippilli (I.C. TE1 ZIPPILLI-NOE' LUCIDI TERAMO) e una cattedra esterna (Coe) alla Scuola Media Statale Savini (I.C. SAVINI – S.GIUSEPPE – S. GIORGIO) con Scuola Media Statale S. Nicolò a Tordino (I.C. Statale di San Nicolò a Tordino).

La situazione di diritto attuale porterebbe quindi, contrariamente agli scopi della L. 107/15, alla persistente precarietà dei docenti in c.d.c. A445 e A446, nonché al pregiudizio della continuità didattica, se si considerano i numeri sopra riportati e la necessità di provvedere comunque alla loro copertura: ciò equivale a dire che si attingerà sempre personale dal bacino del precariato, alimentandolo, in spregio alla **direttiva 1999/70/CE (cfr. sentenza Mascolo Corte di Giustizia del 26.11.2014).**

Di seguito si riepilogano la posizione soggettiva e i servizi prestati dalla ricorrente.

NOMINATIVO RICORRENTE	TITOLI ED ESAMI	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE	PUNTEGGIO MATURATO
DI EDOARDO DANIELA	LAUREA IN LINGUE E LETTERE STRANIERE, ABILITATA TFA 1 CICLO	A445 A446	Punti 139 su A445 Punti 23 su A446

ANNO SCOLASTICO	SERVIZIO PRESTATO	TIPO DI CONTRATTO
a.s. 2006/2007	Supplenza su spezzone orario - 4h settimanali -	a tempo determinato dal 04.10.2006 al 30.06.2007.
a.s. 2007/2008	Supplenza su spezzone orario - 12h settimanali -	a tempo determinato dal 25.09.2007 e 26.11.2007 al 30.06.2008
a.s. 2008/2009	Supplenza su spezzone orario - 12h settimanali -	a tempo determinato dal 15.09.2008 al 30.06.2009
a.s. 2009/2010	Supplenza su spezzone orario - 10h settimanali -	a tempo determinato dal 28.10.2009 al 30.06.2010
a.s. 2010/2011	Supplenza su spezzone orario - 4h settimanali -	a tempo determinato dal 18.09.2010 al 30.06.2011
a.s. 2011/2012	Supplenza su maternità - 6h settimanali -	A tempo determinato dal 12.03.2012 al 30.06.2012
a.s. 2012/2013	Supplenza su maternità - 8h settimanali -	A tempo determinato dal 24.09.2012, dal 05.12.2012 e cessazione al 04.02.2013 e poi 05.02.2013 e termine al 06.03.2013 nonché dal 07.03.2013 al 27.04.2013 e dal 28.04.2013 al 26.05.2013 dal 27.05.2013 al 08.06.2013, dal 09.06.2013 al 28.06.2013.
a.s. 2013/2014	Posto normale su cattedra orario esterna - 10h settimanali -	a tempo determinato con decorrenza 16.09.2013 e cessazione al 30.06.2014
a.s. 2014/2015	Posto normale su cattedra ordinaria - 18h settimanali -	a tempo determinato con decorrenza 14.10.2014 e cessazione al 31.08.2015

I Tirocini Formativi Attivi - **TFA** - , istituiti con il D.M. 249/2010 del MIUR, emanato ai sensi della l. 244 del 24.12.2007 e modificato del decreto del MIUR n. 81 del 25.03.2013 sono succeduti alle **SSIS** – scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - finalizzati al conseguimento di un titolo abilitativo attraverso una selezione di **tipo concorsuale**, senza consentire ai corsisti l'inserimento nelle **graduatorie ad esaurimento**, ma dando loro diritto esclusivamente all'iscrizione nella **II fascia** nelle **graduatorie di istituto**, oltre a costituire requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

In data 17.04.2013 il MIUR diffondeva una nota con la quale ribadiva che il reclutamento dei corsisti TFA sarebbe stato immediato: *"a partire dal prossimo anno scolastico"*.

In data 27.06.2013 con D.M. n. 572 il MIUR disponeva in via straordinaria, per l'a.s. 2013-2014 l'aggiornamento parziale delle GAE riconoscendo il diritto di sciogliere le riserve per tutti gli iscritti in sovrannumero alle SSIS, abolite con il citato decreto ministeriale e i cui iscritti furono convogliati nei TFA per terminare il percorso abilitante, riconoscendo il medesimo diritto di inserimento in graduatoria a quanti avessero conseguito un titolo equipollente all'estero, escludendo esplicitamente la possibilità di inserimento in GAE della restante parte docente abilitando ed abilitato TFA.

A distanza di pochi giorni, un ulteriore provvedimento del MIUR disponeva che *" i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento....essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 13.06.2007 n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami"*.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. n. 235/2014 impediva ed impedisce alla ricorrente di farsi riconoscere dal sistema come docente, con aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Visto che la procedura telematica predisposta dal Ministero, non consente la presentazione della domanda di inserimento in GAE, la ricorrente, in data 27.07.2015, ha provveduto comunque ad inviare la domanda cartacea, su *fac-simile* del Ministero, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno (all.).

Il decreto direttoriale MIUR Prot. n. 767 del 17.07.2015 e conseguente avviso in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami del 21.07.2015, **fissano al 14.08.2015 ore 14 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al piano straordinario di assunzioni.**

Il D.M. 572/13 opera così una disparità di trattamento tra titoli di abilitazione equipollenti, violando la Direttiva 2005/36/CE e sancendo quel paradosso normativo per cui i docenti abilitati nei Paesi UE possano accedere alle GaE, e quindi in prospettiva al ruolo, mentre quei docenti che hanno conseguito lo stesso titolo entro i confini nazionali vengono relegati alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, dalle quali è possibile ottenere supplenze saltuarie e temporanee, senza con ciò poter ambire ad una collocazione a tempo indeterminato.

Il D.M. 572/13, infatti, sembrerebbe contenere l'implicita affermazione del principio di equivalenza legale tra i corsi SSIS e quelli del Tirocinio Formativo Attivo, che risiede nell'attribuzione al TFA di quel valore giuridico che consente ai congelati SSIS di ottenere l'abilitazione mediante la sua frequenza.

In merito ai c.d. congelati SSIS, la recente giurisprudenza amministrativa e del lavoro è ormai pacifica - **Tribunale di Palermo e sentenza TAR Lazio in essa richiamata, nonché Tribunale Cremona, allegate al presente ricorso** - nel consentire l'inserimento in GAE.

Con la recente sentenza n. 12474/14, il TAR Lazio aveva escluso l'esistenza di un'analogia tra i docenti che avevano "congelato" la frequenza del corso SSIS e già inseriti con riserva nella terza fascia delle GaE e i loro colleghi ricorrenti che avevano frequentato lo stesso corso TFA, negando altresì che vi fosse la lesione del principio di buon andamento della P.A. essendo la normativa abbastanza chiara in materia di requisiti di accesso alle graduatorie di esaurimento.

L'attuale posizione dell'abilitato TFA è fotografata dal seguente **Comunicato ANIEF**: "A pochi giorni dalla sentenza n. 12474/14 di rigetto e qualche mese dopo un'altra sentenza breve negativa emessa sul tema, l'Anief riesce ad ottenere nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2014 il rinvio della decisione sul ricorso n. 7881/14, in considerazione della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014, che ha riaperto le speranze di inserirsi nella **fascia aggiuntiva Graduatoria ad esaurimento** per i ricorrenti che hanno seguito i percorsi abilitanti universitari a partire dal 2012".

SUL FUMUS BONI IURIS

Entro il 01.09.2015 il Governo dovrebbe, quindi, attuare il piano di assunzioni di cui alla L. 107/15 c.d. della "Buona Scuola", nella prospettiva di una stabilizzazione del precariato scolastico, categoria nella quale la ricorrente è inquadrabile a pieno titolo quale abilitata TFA primo ciclo, non inserita in GAE e quale docente che ha prestato più di 36 mesi di servizio con le supplenze annuali su ore vacanti e disponibili.

La Sig.ra Di Edoardo rivendica il diritto alla stabilizzazione e all'inserimento nella graduatorie ad esaurimento definitive, prossime all'eliminazione, in virtù del piano di assunzioni contenute nel decreto ministeriale che prevede l'eliminazione del doppio canale puntando sul concorso quale unica modalità di reclutamento.

L'argomento, a parere della scrivente, va affrontato attraverso un'analisi normativa che investe un duplice aspetto.

- 1 - sulla sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'applicazione della sanzione **energica dell'art. 5 comma 4 bis D. Lgs. n. 368/01**, emanato in attuazione della **direttiva 1999/70/CE**, e relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, a causa dell'illegittima reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato su ore disponibili e vacanti e conseguente diritto alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
- 2 - **sulla natura del TFA**, i cui abilitati sono stati gli esclusi eccellenti dal piano di assunzioni del Governo, atta a verificare se esso possa qualificarsi quale procedura non solo formativo-abilitante ma, altresì, di reclutamento onde confutare la sussistenza del presupposto cautelare in analisi.

1- Interpretazione autentica della sentenza Mascolo-Flamingo: Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26.11.2014, art. 5 comma 4 bis D. Lgs. n. 368/01 e direttiva 1999/70/CE.

Basta riportare il punto 1.6 pag. 36 delle linee guide sulla "Buona Scuola" che recita: "*La necessità di attuare un piano di assunzioni ambizioso e di porre la scuola italiana fuori da un decennale stato di eccezione per passare ad assunzioni basate solo su concorsi a cadenza regolare è un'esigenza arrivata all'attenzione dell'Europa. La Commissione europea ha infatti*

avviato una procedura d'infrazione per la non corretta applicazione della direttiva 1990/70/CE, relativa al lavoro a tempo determinato, che è finita davanti al giudice comunitario".

Va rilevato, infatti, che numerose criticità emergono dalla sentenza MASCOLO della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 il cui dispositivo per la scuola statale è una vera **condanna per inadempimento**, tanto da indurre il TAR LAZIO a disporre il rinvio della decisione sul ricorso n. 7881/14 promosso proprio da un abilitato TFA.

La Corte di giustizia è stata estremamente chiara sulle ragioni oggettive che sono idonee a legittimare le supplenze ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che sono (solo) le necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri (punto 92).

Del resto, il legislatore della legge finanziaria n. 244/2007 (coordinandosi con il Collegato lavoro della contestuale legge n. 247/2007) aveva ben compreso la necessità di limitare il ricorso al contratto a tempo determinato nel pubblico impiego alle ragioni oggettive rigorosamente sostitutive nella formulazione dell'art. 36, commi 1 e 2, D.lgs. n. 165/2001, che però è durata meno di sei mesi dal 1° gennaio 2008 fino al 20 giugno 2008, prima dell'ennesima modifica liberalizzante del D.L. n. 112/2008.

Quindi, se, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, e come il Governo ha anche ammesso nelle linee guida della "Buona Scuola", le supplenze su organico di fatto rappresentano un mero *escamotage* per risparmiare sugli stipendi di luglio e agosto e se, come emerge dalla sentenza **Mascolo**, non esistono ragioni "oggettive" per escludere dalla stabilizzazione chi ha lavorato, anche soltanto con supplenze fino al termine delle attività di fatto ma su ore già vacanti e disponibili *ab origine*, può concludersi per l'insussistenza delle argomentazioni che escludono la ricorrente dal novero del personale destinatario del programma di reclutamento.

Ai fini di quest'ultimo il punto 89 della sentenza citata rileva profili discriminatori, nel prospettato piano di assunzioni, tra docenti inseriti in GAE e personale non inserito, ma in possesso del titolo abilitante all'insegnamento.

La Corte, infatti, ha evidenziato che nella GAE figurano sia docenti che hanno vinto un concorso pubblico senza ottenere un posto di ruolo, sia quelli che hanno seguito corsi di abilitazione presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento.

Consentire il rientro nel piano di stabilizzazione alla ricorrente quale titolare di c.d.c. (A445 e A446) che nei numeri del Ministero vede pochissimi presenti in GAE e in Graduatorie di merito (Gm), a fronte di un elevato numero di posti disponibili, rappresenta un compromesso percorribile laddove la Sig.ra Di Edoardo ha maturato la condizione per l'applicazione della sanzione energica dell'art. 5 comma 4 bis D. Lgs. n. 368/01.

Se da un punto di vista sistematico si è in presenza di contratti "legittimi" sotto l'aspetto del reclutamento, può ritenersi che sotto il profilo giuridico non ci sono ragioni ostative per non estendere al personale della scuola statale anche le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 368/01 e procedere alla **trasformazione a tempo indeterminato di contratti successivi a tempo determinato**.

Anche sotto questo aspetto la **Corte di Giustizia è stata chiarissima** nel precisare che, sul piano astratto, potevano esservi le condizioni di legittimazione sotto il profilo delle condizioni oggettive dell'attuale sistema di reclutamento scolastico per garantire la flessibilità di espletamento del servizio pubblico, se lo Stato avesse svolto i concorsi pubblici con cadenza triennale.

Purtroppo così non è stato dal 1999 al 2012 e quindi dall'arco di tempo che va dal 2003 – e quindi dalla sentenza n. 89/2003 della Corte Costituzionale – al 2012 **non sono ravvisabili ragioni oggettive che potessero impedire la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione scolastica, in mancanza della causalità imposta ex art. 1 commi 1 e 2 d.lgs. n. 368/01**.

In attesa di un ipotetico intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione finalizzato a comporre il contrasto della Sezione Lavoro sulla sanzione adeguata alla reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego dopo l'Ordinanza PAPALIA del 12.12.2013 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra applicazione dell'art. 5 comma 4 bis d. lgs. n. 368/01 – Cass. n. 27393/14 o dell'art. 8 L. n. 604/1966 – Cass. n. 27481/14 – resta il punto fermo della sentenza Mascolo, successiva alle due sentenze in questione che hanno deciso sull'ordinanza Papalia, **la**

quale ha definitivamente chiarito che la sanzione adeguata è l'art. 5 comma 4 bis d. lgs. n. 368/01.

Si riconosce, quindi, in capo al Magistrato adito il potere di rimuovere gli elementi ostativi frapposti dallo Stato al riconoscimento a favore dei lavoratori pubblici precari dei diritti di cui alla direttiva 1999/70/CE e nello specifico, delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro, ricorrendo all'interpretazione adeguatrice in vista dell'applicazione delle tutele già contenute nell'ordinamento italiano (art. 1, commi 1 e 2, art. 5 commi 2, 3, 4 e 4 bis d. lgs. n. 368/01) e passando per la disapplicazione della norma interna ostativa al riconoscimento della tutela oggettiva.

Conferma di tale indirizzo seguito dai Giudici del lavoro che si stanno occupando dei ricorsi come quello in discussione su tutto il territorio nazionale, è l'inserimento a pieno titolo alla **sezione graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Terni, ove campeggia il decreto del Miur numero 0004307 relativo all'inserimento a pieno titolo di un abilitato PAS classe di concorso A445 - DOCENTE DI LINGUA SPAGNOLA - nelle graduatorie ad esaurimento in seguito al provvedimento del Tribunale di Terni numero 2273 del 8 luglio 2015**. E non è nemmeno l'unico, perché scorrendo l'elenco se ne trovano altri 5 ammessi con riserva di cui uno abilitato PAS nella cdc A033, oltre alle decisioni del Tribunale di Cremona assunte in via cautelare, una delle quali allegate al presente ricorso.

2 - NATURA DEL TFA: Formativo - abilitante con finalità di reclutamento

Alla luce della posizione rivestita dalla ricorrente si impone un'indagine normativa sulla natura del TFA, i cui abilitati sono stati gli esclusi eccellenti dal piano di assunzioni del Governo, atta a verificare se esso possa qualificarsi quale procedura non solo formativo-abilitante ma, altresì, di reclutamento onde confutare la sussistenza del presupposto cautelare in analisi.

Le norme che si analizzeranno sono: 1) l'art 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) art. 5 DM 249/2010; 3) art. 39 legge 449/97.

La norma base del TFA è l'**art 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244** che così recita: *"nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che*

determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227".

La sovrascritta norma, quindi, DELEGA al GOVERNO la disciplina "dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari".

E' legittimo chiedersi se il **concorso ordinario** di cui si parla in questa legge sia lo stesso previsto dall'art. 400 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ma è altrettanto lecito rispondere che se il legislatore avesse voluto intendere come procedura di reclutamento il concorso ordinario di cui al T.U. del 1994 non avrebbe conferito delega al Governo sul punto, ma avrebbe operato un rinvio alle norme del citato TU.

Va da sé che altrettanto illogica, dal punto di vista giuridico, sarebbe la tesi che il Legislatore abbia delegato al Governo la disciplina di un settore già regolamentato nel 1994.

Se si opta per l'inquadramento del DM 249/10 quale disciplinante la formazione ma non il reclutamento si incorre non solo nella violazione della delega del 2007 che imponeva "di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili", ma si rientrerebbe altresì, a pieno titolo, **nell'ambito delle censura di cui alla**

sentenza della Corte di Giustizia europea lasciando migliaia di abilitati TFA senza possibilità di assunzione in ruolo e senza alcuna speranza di lavoro.

Sembra preferibile la via interpretativa in base alla quale il DM 249/2010 ha già disciplinato, insieme con la formazione, il reclutamento.

Infatti, l'art. 5 DM 249/10 rinvia all'art. 39 della legge 449/97, che, come è noto, programma le assunzioni (non le abilitazioni) su base triennale in funzione della copertura del *turnover*.

Seguendo quest'ultima ipotesi il DM 249/10 attuerebbe la delega appieno, soddisfacendo entrambi gli scopi assegnategli (**la regolarità delle assunzioni su posti disponibili e vacanti** e l'eliminazione delle cause che hanno creato il precariato).

Conferma di quello che qui si sostiene proviene proprio da un atto del MIUR, in particolare dal preambolo del DM 25 marzo 2013 n. 81, col quale il Governo ha modificato l'art. 5 del DM 249/2010 per adattarlo alle esigenze dei PAS (Percorso Abilitante Speciale) con questa motivazione:

"CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

"CONSIDERATO che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema".

Quindi lo stesso Miur afferma che *"in base al citato articolo 39 L. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turnover del successivo triennio"*.

Dunque il DM 249/2010 oltre a disciplinare la formazione iniziale degli insegnanti ha disciplinato anche il reclutamento per mezzo del rinvio da parte dell'art. 5 all'art 39 L. 449/97.

E' legittimo concludere che il primo ciclo TFA già conteneva in sé le norme avente valore di reclutamento non solo in entrata ma anche in uscita in virtù del valore concorsuale dell'esame finale di abilitazione, che chiudeva il corso e il tirocinio.

Infatti, a seguito delle sospensioni delle SSIS (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) nel 2008, molti specializzandi si sono ritrovati senza possibilità di concludere il loro percorso. A costoro è stata data la possibilità di iscriversi con riserva (nel 2008) nella GaE (Graduatoria ad esaurimento, che dà diritto al ruolo per scorrimento) e di concludere il percorso, sciogliendo la riserva, con la successiva procedura abilitante (appunto, il TFA).

Da qui la logica conseguenza che l'esame finale del TFA 1° ciclo ha avuto lo stesso effetto e, dunque anche, valore giuridico che avrebbe avuto l'esame finale della SSIS (effetto consistente nell'iscrizione a pieno titolo nelle GaE). Quindi titolo SSIS (che aveva per legge valore concorsuale e che permetteva l'iscrizione in GaE a pieno titolo) e titolo rilasciato a seguito del TFA 1° ciclo hanno implicitamente lo stesso valore, appunto concorsuale, e non solo per alcuni, ma per tutti, dato che l'ordinamento" (il ciclo, appunto) era lo stesso.

Ancora, non può non farsi riferimento alla sentenza MASCOLO della Corte di giustizia europea, **che si è pronunciata sulla** reiterazione dei contratti a termine protratti per più di 36 mesi **su posti disponibili e vacanti**.

La Corte ha affermato che la normativa italiana non "previene" la reiterazione dei contratti a termine, dato che permette la copertura dei posti vacanti e disponibili con supplenze annuali «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, a dire della Corte, tale pratica legalizza l'illegittimo abuso a «una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, poiché non esiste alcuna certezza riguardo alla data alla quale tali procedure concorsuali devono essere organizzate», dato che queste dipendono dalle possibilità finanziarie dello Stato e dalla discrezionalità dell'amministrazione.

SUL PERICULUM IN MORA

Il piano di stabilizzazione messo in atto dal Governo rappresenta una risposta alle criticità messe in evidenza nella sentenza MASCOLO del 26.11.2014 della Corte di Giustizia UE, III Sezione, nella causa Mascolo e altri contro MIUR.

Le ragioni urgenza sono ravvisabili nella inutilità di una decisione postuma rispetto al piano di assunzioni, in quanto impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze, nei 101 ambiti territoriali, oltre al il rischio di un'invalidazione a catena delle immissioni in ruolo, perché ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Ciò è confermato **dall'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui il *prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'amministrazione di una invalidazione dell'intera procedura – ordinanza n. 2 del 20.12.1999.*

Si aggiunga che il **Consiglio di Stato con la sentenza 3658/2014**, in ordine alla residualità della strada processuale prescelta statuisce: ***"quest'ultima appartiene al personale precario e di conseguenza, per essa, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad un'occupazione stabile".***

Ai sensi del decreto direttoriale del MIUR del 17.07.2015 prot. n. 767 *"al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell' articolo 1, comma 98, della Legge:*

a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della Legge;

c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere

a) e b), del presente decreto che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella I allegata alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima Legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella I tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della Legge".

Se a decorrere dal 01.09.2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata è evidente che, in difetto di un provvedimento anticipatorio, la causa non potrebbe mai più essere riproposta dalla ricorrente: da qui il carattere di urgenza e residualità del presente ricorso.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, *patiti e patendi* dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle GAE.

Il presente ricorso è assistito dal *fumus boni iuris*, dal *periculum in mora*, nonché dal carattere di urgenza e residualità, in virtù dei motivi esposti e nella legittima aspettativa che i principi esposti e contenuti nella sentenza **Mascolo** della Corte di Giustizia abbiano le legittime ricadute nel diritto interno, in virtù di una interpretazione adeguatrice del Magistrato adito.

Ritenuto sussistente il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro, affinché ai sensi dell'art. 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o,

in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, **per la scuola secondaria di primo e secondo grado classe di concorso A445 – A446, per il triennio 2014/2017** (o in quella meglio vista), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.
- 2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
- 4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Rilevato che

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi, Sono ravvisabili oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendo tra questi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente, che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR come da prassi.

tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, Voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto **al MIUR, all' AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO e all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, resistenti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai **CONTROINTERESSATI**: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami-15> o altro meglio individuato.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia diploma di laurea della ricorrente;
2. Copia Abilitazione TFA;
3. Domanda di inserimento in graduatoria ad esaurimento presentata dalla ricorrente a mezzo lettera raccomandata con relativo Ar;
4. Provv. Prot. n. 3665 del Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo;
5. Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 767 del 17.07.2015;
6. Copia dei Contratti a tempo determinato relativi ai servizi prestati dall'a.s. 2006 – 2007 all'a.s. 2014 – 2015
7. Copia sentenza MASCOLO della Corte di Giustizia del 26.11.2014;
8. Bando di concorso di cui al D.M. n. 82 del 25.09.2012;
9. Copia del provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale del Lavoro di Cremona e sentenza del Giudice del Lavoro di Palermo.

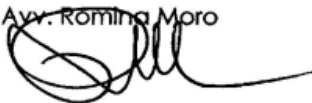
In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato: ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, con contributo unificato pari ad € 259,00 e trattasi di istanza cautelare in materia di lavoro.

Teramo, 05.08.2015

Avv. Romina Moro



MANDATO

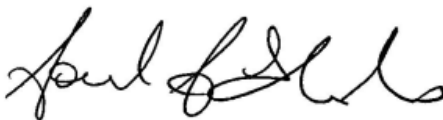
Io sottoscritta Sig.ra **Di Edoardo Daniela**, C.F. DDRDNL78C59E058H, nata a Giulianova (TE) il 19.03.1978 e residente in Teramo, Via S. D'Acquisto n. 23, delego **l'Avv. Romina Moro** del Foro di Teramo (MRORMN76T43L103E, P.IVA 01626250672) con studio in Bellante (TE), Via Nazionale n. 119, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento relativo alla proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nei confronti del MIUR + altri, al fine di ottenere provvedimento cautelare di immissione nel piano di assunzioni conseguente alla L. n. 107 del 13.07.2015, compresa l'eventuale fase di merito e per ogni altro atto, procedimento o causa connessi o dipendenti, di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, in ogni stato e grado, conferendo alla stessa ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, eleggere domicilio, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori.

Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato di avere preso integrale conoscenza del contenuto dell'informativa redatta ai sensi e nei termini di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, della quale ho ricevuto copia e che ho compreso in ogni sua parte, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D.lgs. n. 196/03.

Presto, pertanto, il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Romina Moro in Bellante (TE), Via Nazionale n. 119.

F.to Sig.ra Di Edoardo Daniela



E' autentica la firma che precede



TRIBUNALE DI TERAMO

Depositato in Cancelleria il

L'impiegato addetto

-7 AGO. 2015

Operatore Giudiziario

Rita Tommarelli